

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

## Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Direzione

### Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS)

(approvato dal Consiglio del Dipartimento del 26.09.2024)

(emanato con D.D. n. 12 del 08.10.2024)

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute, disciplina le procedure di funzionamento del Consiglio di Direzione del Dipartimento di Scienze della Salute, d'ora in avanti denominato Dipartimento.

#### Articolo 2

##### Sedute del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è convocato ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio di Direzione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di Direzione sono presiedute dal Direttore e, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal Direttore Vicario, nel caso sussistano motivazioni di urgenza. La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene immediatamente sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei docenti facenti parte del Consiglio di Direzione.
4. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute è quella in presenza. Il Direttore può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
  - a. tutti i componenti siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente,
  - b. sia presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.
6. Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
7. La partecipazione alle deliberazioni e l'assunzione delle decisioni si svolgono secondo le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio del Dipartimento riportate all'art. 9, commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute.
8. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono attribuite al Segretario di Dipartimento, ovvero da un suo sostituto nominato dal Direttore in caso di impedimento da parte del Segretario di Dipartimento.

9. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura della Segreteria di Dipartimento.

### **Articolo 3**

#### **Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento. Esso è emanato dal Direttore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al precedente comma 1.

### **Articolo 4**

#### **Norme transitorie e di rinvio**

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute da parte del Senato Accademico, ai fini dello svolgimento delle attività del Consiglio di Direzione, il presente Regolamento entra in vigore successivamente al Decreto di emanazione del Direttore, fatta salva la necessità di sue eventuali modifiche e/o integrazioni a valle del pronunciamento del Senato Accademico, da approvare con le modalità disposte dal comma 2 del precedente art. 3.

### **Articolo 5**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.